



## **REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER L’ASSISTENZA E IL PATROCINIO LEGALE.**

### **ART. 1**

#### **OGGETTO, PRINCIPI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità e i criteri attraverso cui conferire, secondo quanto stabilito dall’art. 4 del D.Lgs. n. 50 del 2016, ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, singoli incarichi di patrocinio legale della società Ambiente e Tecnologia professionisti esterni e le relative condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico.
2. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dalla Ambiente e Tecnologia srl, in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi in ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l’affidamento in appalto dei Servizi legali di cui all’allegato IX del D. Lgs n. 50 del 2016 per cui si applica integralmente il D.Lgs n. 50 del 2016.

### **ART. 2**

#### **ISTITUZIONE DELL’ELENCO DI AVVOCATI E MODALITA’ DI SELEZIONE**

1. Per l’affidamento degli incarichi legali esterni è istituito un apposito elenco di avvocati, singoli o associati, esercenti l’attività di assistenza e di patrocinio legale innanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa.
2. L’elenco è unico e suddiviso nelle cinque seguenti sezioni distinte per tipologia di contenzioso:
  - Contenzioso Amministrativo
  - Contenzioso Civile e Societario
  - Contenzioso Lavoristico
  - Contenzioso Penale
  - Contenzioso Tributario
3. La decisione in ordine alla necessità di resistere o meno in giudizio è assunta dall’Amministratore Unico della società Ambiente e Tecnologia.
4. L’iscrizione nell’elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato secondo quanto previsto dal presente regolamento.



5. Ciascun legale, sulla base del proprio curriculum e della richiesta, è iscritto in una o più sezioni.  
L'eventuale diniego è disposto dall'Amministratore Unico della società Ambiente e Tecnologia con provvedimento motivato e tempestivamente comunicato al legale interessato.  
Nella fase di prima applicazione, l'iscrizione è stata preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale della società.
6. I nominativi dei professionisti ritenuti idonei sono inseriti nell'elenco in ordine di arrivo al protocollo dell'ente. L'iscrizione nell'elenco non costituisce in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
7. L'iscrizione del professionista nell'elenco di cui al presente articolo non comporta assunzione di alcun obbligo specifico da parte della società Ambiente e Tecnologia, né attribuzione di alcun diritto all'avvocato in ordine all'eventuale conferimento di uno o più incarichi, né rapporto di impiego, pubblico o privato.
8. La scelta del professionista incaricato avverrà tra coloro che sono iscritti nella stessa sezione relativa all'argomento del contenzioso. La scelta del legale, tra questi, sarà improntata a criteri di rotazione, salvo deroga motivata.

## ART. 3

### AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO

Successivamente alla fase istitutiva, l'elenco è aggiornato annualmente, previo avviso da pubblicare entro il 31 gennaio di ogni anno sul sito istituzionale ed esame delle istanze presentate. Gli avvocati già iscritti potranno aggiornare il proprio curriculum e/o chiedere modifica delle sezioni di iscrizione; in difetto si continuerà a valutare il professionista iscritto sulla base del curriculum già acquisito agli atti. Gli avvocati iscritti all'albo e non più interessati all'iscrizione, dovranno chiederne espressamente la cancellazione.

## ART. 4

### INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI IN ELENCO - RISERVA

In via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, la società ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e/o professori universitari.

R



## ART. 5

### REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO

1. Nell'elenco possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:
  - a. Possesso della cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
  - b. Godimento dei diritti civili e politici;
  - c. Iscrizione all'albo;
  - d. Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale per reati contro la pubblica amministrazione;
  - e. Non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso a proprio carico per reati contro la pubblica amministrazione;
  - f. Non trovarsi in condizioni di incompatibilità a contrarre con la pubblica amministrazione o con le società a partecipazione pubblica previste dalla normativa vigente in materia;
  - g. Non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con la società Ambiente e Tecnologia come previste dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense;
  - h. Non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
  - i. Essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
  - j. Essere disponibile ad accettare incarichi da parte della società Ambiente e Tecnologia nei rami di specializzazione prescelti.
  
2. Non possono essere iscritti nell'elenco coloro che, al momento dell'iscrizione, abbiano in corso-in proprio o in qualità di difensori - cause promosse contro la società Ambiente e Tecnologia o contro la SRR Enna Provincia.  
I professionisti che in corso di iscrizione nell'elenco promuovono giudizi avverso la società Ambiente e Tecnologia o assumano incarichi in conflitto di interessi con questa società ovvero si pongano in contrasto con le norme del presente Regolamento, saranno immediatamente esclusi dal predetto elenco.

## ART. 6

### MODALITA' DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO-ISTANZA

1. Gli avvocati interessati ad essere iscritti nell'elenco, in possesso dei requisiti indicati, dovranno presentare apposita istanza contenente l'indicazione delle sezioni a cui si chiede di essere iscritti in relazione alle professionalità e/o specializzazioni risultanti dal proprio curriculum.



2. L'istanza dovrà essere trasmessa a mezzo pec all'indirizzo [ambientetecnologiasrl@pec.it](mailto:ambientetecnologiasrl@pec.it). Le domande inviate con modalità diversa, non saranno prese in considerazione.
3. L'istanza, contenente specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679, dovrà essere debitamente sottoscritta e correlata dai seguenti documenti:
  - a. Dichiarazione resa con le modalità di cui al DPR 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine ai seguenti stati, dati ed elementi:
    - possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
    - godimento dei diritti civili e politici;
    - iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati;
    - eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;
    - assenza di condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione;
    - non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza dell'esistenza di procedimenti penali in corso a proprio carico per reati contro la pubblica amministrazione;
    - assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione o con le società a partecipazione pubblica previste dalla normativa vigente in materia;
    - di non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità o conflitto di interessi con la società Ambiente e Tecnologia come previsto dalle norme vigenti o dal codice deontologico forense;
    - di non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale;
    - di essere in possesso di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni provocati nell'esercizio della professione forense;
    - di essere disponibile ad accettare incarichi da parte della società Ambiente e Tecnologia nei rami di specializzazione prescelti;
    - numero di codice fiscale e partita iva.
  - b. Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifiche sezioni dell'elenco a cui si chiede l'iscrizione;
  - c. Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e di difesa, né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro la società

R



- Ambiente e Tecnologia o in conflitto con gli interessi della società medesima per tutta la durata del rapporto instaurato;
- d. Dichiarazione di presa di conoscenza e accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento e impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;
  - e. Dichiarazione d'impegno a rendere gratuitamente alla società Ambiente e Tecnologia, in caso di possibile nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, in fatto e in diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;
  - f. Copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale;
  - g. Dichiarazione del professionista di accettazione, in caso di conferimento dell'incarico, della decurtazione del compenso rispetto agli importi minimi previsti dal D.M. Giustizia 10.03.2014, n. 55 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
4. La società Ambiente e Tecnologia, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.  
Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante non verrà incluso e/o escluso dall'elenco, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.
5. Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico a fini del compenso e, pertanto, verrà riconosciuto un unico onorario professionale.

## ART.7

### CONDIZIONI

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

- a. L'oggetto del giudizio;
- b. L'indicazione del valore della causa;
- c. Il compenso professionale, che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei parametri forensi allegata al DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. abbattuto almeno del 10%. La riduzione dovrà essere graduata in base alla complessità della controversia.
- d. L'obbligo per il professionista di presentare parcella preventiva specificando le voci di tariffa professionale applicate e ridotte nelle misure di cui al successivo art. 9;
- e. L'obbligo del professionista ad unificare o chiedere l'unificazione di giudizi aventi pari oggetto;



- f. L'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto, costantemente e con cadenza almeno trimestrale, la società sullo stato generale del giudizio, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione delle attività poste in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito nonché copia degli atti della controparte e dei provvedimenti giudiziari.
- g. L'obbligo del professionista, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere alla società Ambiente e Tecnologia in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- h. L'obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, senza costi aggiuntivi per la società Ambiente e Tecnologia;
- i. L'obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- j. La propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare e l'obbligo di recarsi presso la sede della società Ambiente e Tecnologia ogni qualvolta venga convocato per ragioni attinenti l'incarico affidato.
- k. Il divieto per il professionista di dichiararsi antistatario e di richiedere l'attribuzione delle spese legali;
- l. Obbligo del professionista all'eventuale adeguamento del massimale della polizza professionale di cui all'art, 5, al valore della controversia e obbligo di fornire gli estremi della polizza sottoscritta.

## ART. 8

### COMPENSI SPETTANTI AL LEGALE INCARICATO

1. In linea con quanto determinato dal DM 55/2014 e ss.mm.ii., al professionista o allo studio associato incaricato, all'esito del giudizio, sarà liquidata una parcella professionale calcolata prendendo a base i parametri minimi previsti per lo scaglione di riferimento e per le singole fasi procedurali (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria e fase decisoria) ai quali andrà applicata una riduzione almeno del 10% o della diversa, maggiore, misura percentuale che il professionista riterrà di applicare, da proporre in sede di preventivo.  
Le parti hanno facoltà, in ogni caso, di pattuire compensi inferiori rispetto a quelli sopra descritti.  
L'ammontare dei compensi così determinati dovrà essere dettagliatamente indicato nel preventivo di spesa reso dal professionista.
2. Ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, il relativo importo verrà detratto dal totale.



3. Potranno essere corrisposti, eventualmente, acconti al professionista incaricato che ne faccia formale richiesta, in ragione delle spese effettivamente sostenute o da sostenere, previa presentazione di preavviso di parcella e, successivamente, di parcella; il saldo verrà liquidato a conclusione dell'incarico, previa presentazione di preavviso di parcella dettagliata dell'attività svolta e, successivamente, di parcella.
4. Qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante al professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito.
5. In caso di vittoria nel giudizio con spese legali a carico di controparte, il professionista designato dovrà provvedere a porre in essere senza indugio, in nome e per conto della società Ambiente e Tecnologia, azioni tese al recupero di quanto liquidato in sentenza dal giudice, senza ulteriore compenso e/o oneri aggiuntivi a carico della società Ambiente e Tecnologia. Solo le spese vive sostenute dal professionista per tale attività di recupero crediti, purché documentate, saranno a carico della società Ambiente e Tecnologia. Inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per la suddetta attività che saranno effettivamente incassati dalla società Ambiente e Tecnologia.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nell'ipotesi di pronuncia giudiziale favorevole alla Società e di condanna della controparte al pagamento delle spese processuali in misura superiore al corrispettivo stabilito nel disciplinare di incarico, al professionista verrà liquidato quanto pattiziamente convenuto. Solo in caso di integrale recupero di tutte le somme dovute dal soccombente alla società Ambiente e Tecnologia a titolo di spese legali, al professionista verrà liquidata la differenza tra la somma riconosciuta giudizialmente ed il compenso pattuito.
7. La società si riserva, in caso di controversie che rivestono particolare rilevanza, di prevedere con specifico provvedimento, compensi professionali diversi rispetto a quelli sopra descritti.
8. Ai sensi del D.Lgs n.33/2013 e della legge 190/2012, verrà pubblicato sul sito aziendale il compenso versato al professionista, unitamente al curriculum vitae del beneficiario e alla dichiarazione di assenza di conflitto, anche potenziale, d'interessi.
9. Al professionista non è data possibilità di delegare a terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.  
Nel caso in cui sia necessario avvalersi di un domiciliatario per lo svolgimento dell'attività la parcella sarà unica per il professionista incaricato che provvederà a sue cure e spesa alla liquidazione dei compensi dello stesso, senza costi aggiuntivi per la società Ambiente e Tecnologia.
10. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.



11. In caso di estinzione o abbandono del giudizio, il preventivo già formulato dal professionista e contenente tutte le voci di costo ipotizzabili al momento del conferimento dell'incarico, sarà ridotto in sede di liquidazione, salvo che per le spese vive e per gli oneri/accessori di legge, nella misura da concordarsi e comunque in misura non inferiore al 50%.
12. La liquidazione della parcella presentata dal legale a consuntivo dell'espletamento dell'incarico, avverrà entro 90 giorni previa verifica della rispondenza della stessa con l'offerta iniziale.
13. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto, per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata senza null'altro a pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti della società Ambiente e Tecnologia e comporta la consegna agli uffici di tutta la documentazione prodotta in corso di causa, corredata da esaustiva relazione sullo stato in cui versa il giudizio. In caso di mancata rinuncia al mandato senza giusta causa non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata.

## **ART. 9**

### **CANCELLAZIONE DALL'ELENCO**

1. E' disposta la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:
  - Abbiano perso i requisiti per essere iscritti all'albo;
  - Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
  - Abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
  - Non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitti di interessi;
  - Siano, comunque, ricorsi in gravi inadempienze;
  - Abbiano promosso, in proprio o su incarico di terzi, giudizi avverso la società Ambiente e Tecnologia o assunto incarichi in conflitto con gli interessi della società Ambiente e Tecnologia;
  - Abbiano formalizzato la propria richiesta di cancellazione.
2. La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi sino a quel momento affidati al professionista e non ancora conclusi.

## **ART. 10**

### **REGISTRO DEGLI INCARICHI**

1. E' istituito un registro degli incarichi conferiti. Nel registro dovranno essere indicati i seguenti dati:
  - a) Generalità del professionista;
  - b) Oggetto sintetico dell'incarico;
  - c) Estremi dell'atto di incarico;
  - d) Importo del compenso preventivato e liquidazione effettuata;
  - e) I risultati ottenuti in termini di vittorie o soccombenze.





2. Il registro è redatto su supporto informatico e pubblicato sul sito della società Ambiente e Tecnologia.

## **ART. 11**

### **PUBBLICITA'**

1. Il presente regolamento verrà pubblicato sul sito della società.
2. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

## **ART. 12**

### **TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione ed aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno trattati secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità nel rispetto delle prescrizioni in materia di privacy.

## **ART. 13**

### **NORME DI RINVIO**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente in materia ed al codice di deontologia forense.

## **ART. 14**

### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dal giorno di pubblicazione sul sito web istituzionale della società Ambiente e Tecnologia.